



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN  
TELECONFERENZA/VIDEOCONFERENZA  
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI:  
ASSEMBLEA, GIUNTA ESECUTIVA E  
COMMISSIONI**

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 – VOTAZIONI

ART. 11 – VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

ART. 12 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 13 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea che, per esigenze particolari o in casi di emergenze, possono essere svolte in teleconferenza o videoconferenza, anche in modalità "mista".
2. La scelta della modalità in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute dell'Assemblea rientrano nelle prerogative del Presidente dell'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
3. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni e alle riunioni della Giunta Esecutiva.
4. In questi casi la scelta della modalità in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute rientra, rispettivamente, nelle prerogative dei Presidenti delle Commissioni e del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
5. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità Montana, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

## **ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
  - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni che intervengono in teleconferenza/videoconferenza;
  - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
  - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
  - d) consentire a tutti i componenti dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - f) consentire al Direttore/Vice Direttore di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta e al direttore delle Commissioni di verbalizzare le sedute;
  - g) garantire, la segretezza delle sedute di Assemblea nei casi previsti dall'Assemblea.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fratutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

## **ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE**

1. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza/videoconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente dei Laghi Bergamaschi e del Presidente della commissione, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza/videconferenza.
3. Il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e i Presidenti di Commissione convocano le sedute secondo le norme previste dallo statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e

della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente dell'Assemblea e agli Assessori, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

5. La partecipazione alla seduta in teleconferenza/videoconferenza può riguardare uno o più componenti dell'Assemblea e della Giunta, inclusi il Direttore e/o il Vice Direttore.

#### **ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato nel primoperiodo del successivo art. 8.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

#### **ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Direttore/Vice Direttore, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in teleconferenza/videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Direttore/Vice Direttore per l'Assemblea e la Giunta Esecutiva e del Segretario di Commissione per le Commissioni.
4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza/videoconferenza da luoghi diversi dalle sedi della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
5. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, prima di ogni seduta, comunicherà a tutti i componenti dell'organo istituzionale un recapito telefonico di rete fissa, cui gli stessi potranno far riferimento in caso di sopravvenienza di problemi tecnici di connessione per comunicare prontamente con il Presidente, anche al fine di poter esprimere il proprio voto.
6. Preliminarmente alla trattazione compete al Direttore/Vice Direttore verbalizzante, presente presso la sede istituzionale dell'ente insieme al Presidente, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
7. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza/videoconferenza; in alternativa il Presidente dell'Assemblea potrà disporre

una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento come previsto dall'art. 7 comma 5 e nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione il consigliere verrà considerato assente giustificato.

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasta da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale dell'Assemblea. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale a fini della continuazione dei lavori.
8. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in teleconferenza/videoconferenza.
9. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.
10. Per le sedute dell'Assemblea la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
11. La pubblicità delle sedute in teleconferenza/videoconferenza verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
12. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

#### **ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA**

1. Le sedute dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli amministratori presenti quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea o della Giunta Esecutiva.

#### **ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendole a tutti i presenti in teleconferenza/videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle Commissioni potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.
3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di teleconferenza/videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).
4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.
5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere

l'oratore che partecipi in teleconferenza/videoconferenza. Il caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della teleconferenza/videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supportotecnico utilizzato.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
8. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di teleconferenza/videoconferenza in uso o mail istituzionale, il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di Assemblea.

#### **ART. 10 - VOTAZIONI**

1. I componenti dell'organo istituzionale, durante le sedute in teleconferenza/videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Direttore/Vice Direttore.
2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.
3. Il consigliere/assessore che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.
4. Il Presidente, con l'assistenza del Direttore/Vice direttore, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in teleconferenza/videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Direttore, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute dell'assemblea in teleconferenza/videoconferenza.

#### **ART. 11 VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere/Assessore che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

#### **ART. 12 - VERBALE DI SEDUTA**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
  - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
  - b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
  - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in teleconferenza/videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consenso;
  - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
  - f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria per la durata prevista dall'entrata in vigore.

#### **ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea, gli Assessori, i Dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle

sedute dell'organo istituzionale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo istituzionale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
2. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione dell'Assemblea, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.